

n.407/08 r.g.



SENTENZA **467**
 data **7/6/2008**
 RUOLO N. **407/08**
 CRONOLOGICO N. **4979**
 REPERTORIO N. **764**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica ai sensi dell'art.50 ter c.p.c.

in persona del Giudice Dr.ssa Rossana Riccio

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione



DA

A ~~_____~~ **prof.G** ~~_____~~ elettivamente domiciliato in Novara presso l'avv.**A** ~~_____~~ **M** ~~_____~~ del Foro di Novara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

attore

CONTRO

I ~~_____~~ **s.r.l.**, elettivamente domiciliata in Novara presso l'avv.**M** ~~_____~~ **C** ~~_____~~ del Foro di Novara che la rappresenta e difende giusta delega in atti,

convenuta

e contro

P ~~_____~~ **S.r.l. unipersonale in liquidazione e amministrazione straordinaria ex d.lgs.270/99**, selettivamente domiciliata in **G** ~~_____~~ alla via **B** ~~_____~~ n. ~~_____~~ e rappresentata e difesa dagli avv.ti **L** ~~_____~~ **O** ~~_____~~ e **L** ~~_____~~ **C** ~~_____~~ giusta delega in atti,

convenuta

467



n.407/08 r.g.


All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituite, così

CONCLUDEVANO

Per l'attore: vedi allegato A)

Per la convenuta IGT: vedi allegato B)

Per la convenuta PMS: vedi allegato C)



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, A██████████ G██████████ evocava in giudizio I██████████ s.r.l. e P██████████ S.r.l. in liquidazione ed in amministrazione straordinaria (In seguito rispettivamente solo I██████████ e P██████████) esponendo:

1) che il 22.9.05 era stato stipulato tra le due società (entrambe all'epoca ancora *in bonis*) un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto complesso immobiliare sito in G██████████ T██████████ di proprietà di P██████████ e che I██████████ avrebbe acquistato per il prezzo di €2.965.000,00 oltre Iva;

2) che nel contratto era prevista la corresponsione di €300.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da corrispondersi mediante assegni bancari non trasferibili che contestualmente erano affidati in deposito fiduciario all'attore affinché li custodisse in vista dell'eventuale restituzione al promissario acquirente I██████████ ove avesse esercitato la facoltà di recesso, convenzionalmente stabilita, nel termine di 12 giorni dalla sottoscrizione del preliminare;


3) che nel medesimo termine il Commissario Straordinario di F██████████ s.p.a. in amministrazione straordinaria (socio unico di P██████████) avrebbe dovuto trasmettere al promissario acquirente copia della relazione trasmessa al Ministero competente per le opportune valutazioni ed autorizzazioni ;

4) che nel termine indicato non era trasmessa l'indicata relazione e I██████████ con propria lettera inviata a P██████████ il 4.10.2005, aveva lamentato tale omissione che non le consentiva di esercitare in modo consapevole la propria facoltà di recesso; analoga comunicazione era inviata altresì il 15.11.05;

5) che il silenzio della promittente venditrice persisteva sino al 20.3.07 allorchè il nuovo Commissario Straordinario di F██████████ richiedeva al professionista di consegnare gli assegni alla società controllata mentre il 26.3.07 I██████████ lo diffidava dall'effettuare tale consegna;

6) che fallite le trattative instaurate tra le parti, il Commissario di P██████████ (nel frattempo sottoposta alla medesima procedura della società controllante) rinnovava la richiesta, manifestando al contempo l'avvenuta risoluzione del contratto per colpa di I██████████ e comunque la sua volontà di sciogliersi dal contratto preliminare ex ar.50 d.lgs.270/99, cui seguiva altra diffida di I██████████;

7) che il professionista pur volendo provvedere alla restituzione dei titoli di credito in suo possesso, a fronte delle contrapposte pretese, avanzava istanza di sequestro


3

liberatorio di tali titoli presso di sé ex art.687 c.p.c., istanza che trovava quindi pieno accoglimento da parte del Tribunale di Novara con ordinanza 29.11.07;

8) che pertanto era interesse dell'attore far accertare dal Tribunale a quale tra i due contendenti dovesse egli restituire i titoli presso di sé custoditi.


Costituendosi in giudizio I. s.r.l. rilevava come fosse pendente altro giudizio nei confronti di P. finalizzato ad ottenere il trasferimento ex art.2932 c.c. del compendio immobiliare *de quo*, in cui la procedura aveva evidenziato come il contratto preliminare si fosse sciolto per volontà unilaterale del Commissario che aveva esercitato il diritto di scelta spettantegli ex art.50 dlgs.270/99. Conseguentemente si riteneva che alcuna condotta inadempiente fosse stata precedentemente posta in essere da I. tale da determinare l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista in contratto ed alcuna pretesa P. potesse accampare rispetto alla consegna dei titoli di credito in questione alla cui consegna aveva, invece, diritto I.

P. S.r.l. unipersonale in liquidazione e amministrazione straordinaria ex d.lgs.270/99, premessa breve cronistoria degli accadimenti relativi alle trattative condotte da F. s.p.a. in amministrazione straordinaria -socio unico di P. per la vendita della sua partecipazione sociale con società facente parte del medesimo gruppo di I. evidenziava che, fallite le trattative, anche P. fosse stata posta in amministrazione straordinaria ed il Commissario con nota 19.9.07 avesse inteso esercitare il diritto di scelta riconosciutogli ex art.50 d.lgs 270/99 diffidando al contempo il prof.A. al versamento in favore della procedura della caparra confirmatoria di €300.000 rappresentata dagli assegni bancari in suo possesso.

Rilevava, infatti, che tale deposito fosse funzionale all'esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente entro il termine di 12 giorni dalla stipula del preliminare, trascorso il quale era obbligatorio il versamento (invece mai avvenuto).

Fermo restando l'inadempimento di I. non essendo stato rispettato il termine perentorio ed essenziale previsto dall'art.7 del preliminare per la sottoscrizione del contratto definitivo doveva considerarsi operante la clausola risolutiva espressa, e quindi risolto il contratto preliminare, ma sussistente il suo diritto ad ottenere tale versamento.

Rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento con quello pendente tra le due società avente ad oggetto la domanda ex art.2932 c.c. , la causa era quindi definitivamente rimessa in decisione sulle trascritte conclusioni previa concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



n.407/08 r.g.

Preliminarmente deve darsi atto che nelle conclusioni rassegnate da P. risulta erroneamente inserita una richiesta di rigetto di asserite domande formulate da I. con atto di citazione notificato il 14.3.07 che verosimilmente non attiene al presente giudizio ma ad altro giudizio instaurato tra le parti (presumibilmente quello relativo alla domanda ex art.2932 c.c.) e pertanto su di essa non possa il Tribunale pronunciarsi.

Sempre in via preliminare reputa il Tribunale che appaia inammissibile la domanda svolta dalla convenuta P. di condanna di I., previo accertato del suo inadempimento e dell'operatività della clausola risolutiva espressa, al versamento di €300.000,00.

Rilevato, infatti che il presente giudizio è stato introdotto dal prof. A. al fine di accertare a quale, tra i due contraenti, dovesse consegnare unicamente i due assegni bancari ricevuti in deposito in occasione della stipula del preliminare e quindi quale fosse tra I. e P. il soggetto legittimato a ricevere la consegna dei due documenti cartacei, si osserva come la domanda volta a conseguire la condanna di I. al versamento di €300.000,00 costituisca evidentemente pretesa diversa per *causa petendi* e *petitum* integrante domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'altro convenuto.

Ma a norma degli artt.166-167 c.p.c. il convenuto per poter legittimamente formulare domanda riconvenzionale deve necessariamente costituirsi tempestivamente ovvero nel rispetto del termine di cui all'art.166 c.p.c. e pertanto in caso di tardiva costituzione tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.

Nel caso di specie risulta che la convenuta P. si sia costituita in giudizio solo alla prima udienza (cfr.verb.ud.8.10.08) e quindi decorso il termine di cui all'art.166 c.p.c. A tale tardiva costituzione consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna da essa svolta nei conforti di I.

Passando ad esaminare il merito della controversia appare opportuno riportare le clausole salienti del preliminare cui è collegata la consegna degli assegni bancari per cui è causa (cfr.doc.1 fasc.attoreo)

In particolare risulta pattuita la stipula del contratto definitivo di compravendita entro e non oltre il 31.12.05, salva la facoltà per I. di chiedere la realizzazione di trasferimenti frazionati dell'immobile rispetto ad uno o più lotti e la facoltà di P. di posticipare il trasferimento di alcuni lotti sino ad agosto 2006.

L'art.5 del contratto prevedeva, inoltre, che I. avesse "diritto di recedere dal contratto preliminare a sua discrezione, entro 12 giorni dalla sottoscrizione dello

A M 5 ✓


n.407/08 r.g.

stesso. Nel caso in cui I. eserciti il diritto di recesso ... la stessa avrà diritto alla restituzione della caparra versata ai sensi del precedente art.3, richiedendo al fiduciario la restituzione dei relativi titoli, con esclusione del prezzo del recesso, che le parti convengono in €5.000,00 e che il fiduciario verserà direttamente a P.

Nel successivo art.7 le parti, dandosi reciprocamente atto dell'interesse di ciascuna di esse al trasferimento dell'immobile nei termini concordati, davano altresì atto "che la mancata sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita entro i termini qui pattuiti per inadempimento di una delle parti sarà condizione risolutiva espressa del presente contratto preliminare di compravendita, che la controparte potrà invocare con semplice comunicazione scritta in tal senso....".

Infine nell'art.9 la parte promittente venditrice (P.) dichiarava che "il Commissario Straordinario della società controllante di P., F. s.p.a. in amministrazione straordinaria, chiederà al Ministero delle Attività Produttive l'autorizzazione alla conclusione del presente contratto esprimendo parere favorevole con propria motivata istanza. Sarà fornita copia di tale relazione entro 12 giorni dalla firma della presente scrittura. Parte promissaria acquirente considera essenziale avere tale documento".

Come detto sul presupposto che la stipula del contratto definitivo di compravendita non sia intervenuta entro il 31.12.05 e neppure sia stata esercitato nel termine di dodici giorni il diritto di recesso riconosciuto a I. assume P. di aver diritto alla riconsegna dei titoli di crediti depositati fiduciariamente presso il professionista attore.

Senonché rileva il Tribunale come risulti dato pacificamente acquisito che il contratto *de quo* si sia sciolto a seguito del legittimo esercizio da parte del Commissario straordinario della relativa facoltà di scelta riconosciutagli dall'art.50 d.lgs.270/99 in relazione all'art.72 l.fall. 

Circostanza, peraltro, oggetto anche di definitivo accertamento giudiziale con la sentenza indicata dalla stessa procedura convenuta.

Ma quale sono gli effetti riconducibili all'esercizio di simile facoltà? Quali conseguenze e ripercussioni tale scelta produce rispetto al contratto preliminare di vendita?

Illuminante appare la recentissima pronuncia della Suprema Corte (cfr.Cass.civ. 17405/2009) secondo cui "la scelta del curatore fallimentare nel senso dello scioglimento del contratto preliminare di vendita, non e' assimilabile all'esercizio della facolta' di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale **con effetto "ex tunc"**. Da cio' consegue un naturale effetto restitutorio, nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, e le restituzioni ed i rimborsi



n.407/08 r.g.

opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, dal momento che l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite".

Secondo tale pronuncia, quindi, la dichiarazione di scioglimento del curatore ha una efficacia retroattiva determinando il venir meno *ab origine* della volontà negoziale del promittente fallito.

E' stato altresì affermato (cfr.Cass.sez.Un.239/99) che mentre il fallimento del promissario venditore provoca un arresto nel processo di formazione del negozio, determinando la perdita del potere di disporre e di amministrare il proprio patrimonio in capo al fallito, con la dichiarazione di scioglimento operata dal Curatore si incide direttamente sulla volontà inizialmente manifestata.

Pertanto l'esercizio di tale facoltà ex art.72 l.fall. (e nel nostro caso ex art.50 d.lgs.270/99), incidendo *ab origine* sulla volontà negoziale manifestata nel contratto preliminare, preclude anche ogni apprezzamento e valutazione circa l'imputabilità dell'inadempimento del contratto.

Ne consegue che in caso di esercizio di tale facoltà rimanga priva di giustificazione causale il versamento di acconti o di caparre confirmatorie eventualmente intervenute tra le parti che dovranno essere oggetto di restituzioni e rimborsi in favore del contraente *in bonis*.

E' indubbio che ove tale versamento sia già intervenuto alla data dello scioglimento dal contratto, il pagamento avverrà in moneta fallimentare, nel rispetto della *par condicio creditorum*. Ma sembra altrettanto indubbio e rispettoso del generale principio di buona fede contrattuale che ove alla data di esercizio della facoltà di scelta da parte del Curatore, così come del Commissario straordinario, tali versamenti non siano ancora stati operati -anche se eventualmente il termine per procedervi fosse già scaduto- non possa il Curatore pretendere simile versamento da parte del contraente *in bonis* atteso che si tratterebbe di un adempimento richiesto in assenza di una valida ragione giustificatrice, di un valido ed efficace strumento negoziale essendo, inoltre, precluso ogni ulteriore accertamento giudiziale circa l'eventuale pregresso inadempimento imputabile all'uno o all'altro contraente.

Ne discende che nel caso di specie, risultando la consegna dei due titoli di credito alla promittente venditrice correlata alla permanenza di validità ed efficacia del preliminare di vendita, l'intervenuto scioglimento da tale contratto operato dal Commissario straordinario escluda il diritto di quest'ultimo di pretendere la consegna, dovendo i due documenti cartacei essere restituiti dall'attore prof. A. [redacted] alla traente I. [redacted] s.r.l.



Peraltro, pur ribadito che l'esercizio della facoltà di scioglimento precluderebbe ogni ulteriore valutazione sui lamentati inadempimenti, non può il Tribunale non osservare come la diversa impostazione della convenuta P. si fondasse su una asserita inadempienza imputabile al promissario acquirente consistente nella indisponibilità a rogitare, corrispondendo il prezzo concordato, entro il 31.12.05, ed alla conseguente operatività della clausola risolutiva espressa prevista dall'art.7 del contratto.

A tale riguardo giova ricordare come anche in caso di inadempimento dell'obbligazione di concludere un contratto, l'operatività della clausola risolutiva espressa presuppone che l'altra parte dichiari che intende avvalersi di essa.

Qualora, invece, la parte interessata non si limiti ad un comportamento di mera tolleranza dell'altrui inadempienza, ma rinunci sia pure implicitamente alla possibilità di avvalersi di tale clausola, una successiva dichiarazione volta ad avvalersi di essa non assumerà più rilevanza (cfr.Cass.20595/04). Inoltre lo scioglimento del contratto ex art.1456 c.c. presuppone non solo l'inadempimento, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento al debitore quantomeno a titolo o di colpa (cfr.Cass.civ.2553/07).

Orbene, nel caso di specie, non solo non risulta che P. abbia manifestato la volontà di risolvere il contratto in forza della clausola risolutiva espressa prima dell'invio della nota con cui il Commissario straordinario esercitava la facoltà di scioglimento dal contratto ex art.50 d.lgs. 270/99, ma in realtà se da un lato risulta che I. avesse ripetutamente sollecitato la promittente venditrice ad adempiere agli obblighi su di essa gravanti e si dichiarava pur sempre disponibile a concludere il contratto di vendita, non risulta che analogo atteggiamento di disponibilità sia mai stato manifestato da P. che neppure ha provato, né si è offerta di provare, di essere stata essa disponibile a contrarre definitivamente nei termini pattuiti.

Già si è detto che la promittente venditrice avesse assunto l'impegno a consegnare entro 12 giorni dalla stipula del preliminare la relazione motivata del Commissario straordinario F. (socio unico P.) trasmessa al Ministero competente per ottenere il benestare a tale operazione immobiliare e che la trasmissione di tale relazione, per l'adeguato esame del suo contenuto, era considerata essenziale dalla promissaria acquirente, anche al fine di esercitare scientemente la sua facoltà di recesso (art.9 del contratto preliminare)

Risulta, inoltre, documentato dalla convenuta I. che già in data 4.10.05 (ovvero alla scadenza dell'indicato termine), nulla avendo trasmesso P. -in contrasto con gli impegni assunti-, avesse invano sollecitato tale invio per poter esercitare la facoltà di



recesso ex art.5 del medesimo contratto (cfr.doc.4 fasc.convenuta IGT lettera inviata a P███ corredata da copia dell'a.r. recante la data dell'11.10.05).

Inoltre sempre la convenuta I███ ha prodotto successiva lettera 15.11.05 in cui, ribadita la propria volontà di portare ad esecuzione il preliminare, ancora si sollecitava l'invio di tale relazione facendo presente altresì che ai sensi dell'art 7 del contratto costituiva *"interesse specifico di parte promissaria acquirente poter acquisire la disponibilità degli immobili nei termini pattuiti in quanto sono stati stipulati da noi impegni nei confronti di terzi il cui adempimento presuppone il rispetto dei termini stessi"* (cfr.doc.5 fasc.convenuta I███, lettera inviata il 15.11.05 ricevuta il 22.11.05) ed infine il 2.2.06 era inviata ulteriore lettera in cui, dato atto della mancata stipula


del contratto definitivo entro il 31.12.05 e del mancato invio della documentazione attestante l'invio della richiesta di autorizzazione al Ministero delle Attività produttive da parte del Commissario della società controllante, la convenuta I███ ribadiva la propria volontà di stipulare il contratto definitivo diffidando la controparte P███ a fissare la data di stipula dell'atto notarile entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della lettera (doc.6 . a.r. del 6.2.06)

Volontà ribadita anche nelle successive lettere inviate dopo il rigetto da parte del Tribunale di Novara dell'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza di P███ (cfr.doc.7 e 8 fasc.I███).

A fronte di tali innumerevoli solleciti, manifestazioni di interesse a stipulare il contratto definitivo e diffida a stipulare tale contratto, nessuna risposta o alcuna documentazione risulta trasmessa da P███.

Al contrario dalla lettura della relazione trasmessa dal precedente Commissario F███ al Ministero sembra evincersi che, ancora alla fine del 2006, nessuna posizione fosse stata assunta dal socio unico della P███ in ordine all'esecuzione o meno del contratto preliminare, sostenendosi che qualora si fosse proceduto alla cessione delle quote detenute in P███ alla C███ s.r.l., *"l'opportunità di dare esecuzione ai contratti di cui sopra sarà valutata direttamente dal nuovo socio unico della P███ s.r.l. in liquidazione"* (doc.10 fasc.I███). Atteggiamento che appare contraddire la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.


Giova, altresì, rilevare come neppure risulti offerta prova alcuna circa la disponibilità di P███ a stipulare nei termini pattuiti provvedendo al contempo a cancellare tempestivamente -come essa si era impegnata espressamente a fare nel preliminare *de quo*- le garanzie ipotecarie gravanti sul complesso immobiliare oggetto del


9

preliminare e che invece risulta fossero ancora esistenti all'epoca (di molto successiva) in cui è avvenuta la cessione del compendio immobiliare a C s.r.l.. Neppure può costituire dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva la nota trasmessa nel marzo 2007 dal liquidatore P e dal Commissario (nuovo) di F laddove in definitiva si lamentava che l'azione ex art.2932 c.c. esercitata da I costituisse una turbativa nelle trattative avviate per la cessione da parte di F delle quote sociali detenute in P.

D'altronde che tale contratto preliminare fosse ancora ritenuto vincolante per la promittente venditrice, all'epoca in cui interveniva la declaratoria di scioglimento del Commissario, si desume finanche dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (così nell'intestazione del provvedimento) del Tribunale di Novara del 2.7.07 in cui si dava atto che la *"...dichiarazione di insolvenza finalizzata all'estensione alla P s.r.l. dell'amministrazione straordinaria della società controllante produrrebbe il rilevantisimo effetto (con fondamentale beneficio dei creditori) di consentire al Commissario (da nominarsi ex art.85 d.lgs.270/99...nella stessa persona del prof. F)- di sciogliersi dal contratto a suo tempo concluso con la I s.r.l. e di mettere in vendita l'immobile al ben maggiore valore di €4.500.000,00 nell'ambito dell'attuazione del programma liquidatorio della procedura madre..."* (cfr.doc.8 fasc.convenuta P). Contratto preliminare della cui esistenza e vigenza gli organi liquidatori P e quelli gestori della società madre F certamente non potevano ignorare se è vero che dalla lettura della sentenza da ultimo citata risulta che nel decreto di rigetto di analoga istanza precedentemente assunto dal Tribunale (reso il 25-31/5/2006), poi reclamato in Corte d'Appello, fosse stata esclusa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza avendo tra l'altro appreso che *"risultano agli atti della società un preliminare di vendita dell'immobile per 3 milioni di euro...seppure subordinato alle determinazione del commissario F..."*. Pertanto anche ove si ritenesse che lo scioglimento dal contratto operato dal Commissario straordinario non abbia determinato il venir meno in via retroattiva del vincolo negoziale, così come questo Tribunale invece ritiene, le considerazioni su espresse renderebbero oltremodo dubbia la configurabilità di un inadempimento colpevole a carico della promissaria acquirente.

Pertanto, ribadito che l'esercizio della facoltà di scelta ex art.50 d.lgs 270/99 da parte del Commissario straordinario determina la caducazione del contratto preliminare ab origine, ne discende che alcun elemento sussista per ritenere ancora vigente l'obbligo



10

n.407/08 r.g.

del professionista di consegnare i richiamati assegni bancari alla convenuta procedura. Assegni bancari che andranno invece consegnati a I. s.r.l.

Quanto alle spese di causa, reputa il Tribunale che mentre la necessità di avviare il presente giudizio da parte del professionista sia stata causata dal contenzioso insorto tra le parti contraenti e ciò giustifichi una condanna in solido delle parti convenute a rifondere l'attore delle spese di causa come liquidate in dispositivo, la peculiarità dei rapporti intercorsi tra le parti e l'oggettiva opinabilità e complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di causa tra le due convenute.

p.q.m.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa, istanza, difesa, deduzione disattesa,

dichiara inammissibile perché tardivamente proposta la domanda riconvenzionale di condanna di I. s.r.l. al pagamento di €300.000 in favore di P. s.r.l. in liquidazione e amministrazione straordinaria;

dato atto dello scioglimento del contratto preliminare a seguito della scelta in tal senso operata dal Commissario straordinario della convenuta ex art.50 d.lgs.270/99,

individua e determina in I. s.r.l. il creditore della prestazione cui è tenuto l'attore A. prof. G. di consegna dei due assegni bancari per cui è causa e per l'effetto

dichiara tenuto l'attore a consegnare a I. s.r.l. i due assegni bancari Banca Popolare di Novara nn.0784839822-00 e 0784839821-12, per complessivi €300.000 che l'attore detiene in forza di deposito fiduciario;

condanna le convenute in via fra loro solidale a rivalere l'attore delle spese di causa, spese liquidate in complessivi 8.369,79, di cui €8.000,00 per onorari e diritti ed €369,79 per spese, oltre spese generali, cpa ed Iva di legge.

Spese compensate tra le due convenute.

Novara 3.6.2011

Il Giudice unico

Dott.ssa Rossana Riccio



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Silvana PICILLO

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 7 GIU. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Silvana PICILLO